

## **ESONERO DEL 2-3% VARIABILE IN CORSO D'ANNO**

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto anche per il 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei dipendenti.

L'esonero è riconosciuto nella misura del:

- **2%** se la retribuzione imponibile mensile **non eccede l'importo di € 2.692,00**;
- **3%** se la retribuzione imponibile mensile **è inferiore ad € 1.923,00**.

Con la Circolare 7/2023 l'Inps avvisa che l'esonero contributivo del 2 o 3% introdotto dalla legge di Bilancio 2023 va riconosciuto su **base mensile** e **in modo distinto su retribuzione e tredicesima**. Ciò comporta che l'ammontare dell'aliquota di sconto per lo stesso dipendente possa variare da un mese all'altro o anche nel mese stesso.

## **CONTRIBUTI AI FONDI DI SOLIDARIETA': NOVITA' 2023**

Con il 31 dicembre 2022 è cessato il periodo transitorio che prevedeva il versamento del contributo di finanziamento del FIS in misura ridotta in relazione alle diverse dimensioni aziendali.

Dal **2023** è previsto un contributo ordinario (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei dipendenti) nella misura dello:

- **0,50%** per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente **fino a 5 dipendenti**;
- **0,80%** per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente **più di 5 dipendenti**.

## **FONDI BILATERALI, ALTRI 6 MESI PER ADEGUARE GLI STATUTI**

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto l'ampliamento del campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà ai datori di lavoro che occupano **almeno un dipendente**.

Era stato concesso ai suddetti Fondi di Solidarietà un periodo transitorio (scadente il 31/12/2022) per adeguarsi alle nuove disposizioni. Tale termine è stato prorogato al **30 giugno 2023**.

Di conseguenza, nel caso di mancato adeguamento dei Fondi di Solidarietà entro il nuovo termine del 30 giugno 2023, i datori di lavoro del relativo settore, **dal 1° luglio 2023**, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS).

L'Inps ha inoltre precisato che, **in attesa dell'adeguamento** dei vari Fondi di solidarietà di settore, i datori di lavoro, che occupano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quello previsto dai rispettivi decreti istitutivi, rientrano nell'ambito di applicazione del **FIS** con versamento del contributo ordinario.

## **CIGS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2023**

Dal 1° gennaio 2023, la contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) è pari al **90%** della retribuzione imponibile di cui:

- **0,60%** a carico del **datore di lavoro**;
- **0,30%** a carico del **dipendente**

## **GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE 2023**

L'INPS, con la Circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, rende note le aliquote contributive da applicare, dal 1° gennaio 2023, ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.

Nello specifico, rimangono confermate le aliquote contributive del:

- **35,03%** per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e beneficiari della DIS-COLL,
- **33,72%** per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie esclusi dal campo di applicazione della DIS-COLL,
- **24,00%** per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria,
- **26,23%** per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati.

Sono stati aggiornati inoltre, il valore del minimale e del massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

- il **massimale** di reddito contributivo annuo è pari a **€ 113.520,00** (€ 105.014,00 per il 2022);
- il **minimale** di reddito annuo per l'accredito contributivo pari a **€ 17.504,00** (€ 16.243,00 per il 2022).